

Informativa per la clientela di studio

N. 15 del 21.09.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Concessionarie auto e finanziamenti

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, negli acquisti effettuati presso le concessionarie auto, spesso capita di riscontrare una divergenza fra il prezzo di vendita e gli importi indicati nelle proposte di finanziamento, che la stessa concessionaria invia per conto del cliente.

Premessa

Nelle verifiche effettuate nei confronti di concessionarie auto, spesso capita di riscontrare una divergenza tra le fatture di vendita e gli importi indicati nelle proposte di finanziamento, inviate dalla concessionaria, per conto del cliente, a istituti di credito convenzionati.

Infatti, è lo stesso concessionario che predispone il modulo di richiesta di finanziamento, indicando:

- Autovettura;
- prezzo di acquisto;
- piano di ammortamento.

Dopodiché, la suddetta proposta viene inviata all'istituto di credito che provvederà ad emettere il finanziamento inviando direttamente alla concessionaria l'assegno o il bonifico.

Divergenza fra fattura e finanziamento

La divergenza tra fattura di vendita e importo di finanziamento viene solitamente giustificata dalle concessionarie auto sostenendo che, al fine di agevolare l'acquirente e fargli ottenere la maggiore liquidità possibile, è pratica usuale aumentare di una certa percentuale il valore del bene oggetto di finanziamento.

Secondo le stesse concessionarie, però, non ci sarebbe sottofatturazione, dato che il prezzo conseguito sarebbe realmente quello fatturato.

Tale linea difensiva è stata, però, recentemente respinta dalla Ctp di Firenze, che, con la sentenza n. 79/1/11 del 5 agosto 2011.

Credito al consumo

La fattispecie sopra descritta rientra nello schema indiretto del credito al consumo, ovvero in un rapporto costituito da tre soggetti diversi.

- finanziatore
- finanziato
- venditore

e caratterizzato dall'acquisto di un bene (cosiddetto prestito finalizzato).

In tale fattispecie contrattuale, infatti, il cliente (finanziato) dichiara espressamente la finalità che intende raggiungere utilizzando l'importo di finanziamento (acquisto dell'autovettura).

Quindi l'erogazione del credito ha come **finalità** e condizione esclusiva l'acquisto del bene indicato nel contratto di finanziamento.

Il prestito finalizzato, come appunto quello in esame, si configura, in sostanza, come un mutuo di scopo, finalizzato all'acquisto di un determinato bene o servizio.

E', pertanto, obbligatorio che il valore del finanziamento e il prezzo per l'acquisto del bene debbano coincidere.

Si ricorda, inoltre, che in questi casi il venditore assume anche il ruolo di garante in relazione a quanto indicato nel modello di proposta di finanziamento, compresa la corrispondenza tra il prezzo effettivo di vendita e l'importo richiesto per il finanziamento.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....